

D.Lgs. 14-3-2013 n. 33

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.

**Art. 47** *Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici*  
(115) (118)

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'[articolo 14](#), concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2. (116)

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'[articolo 22](#), comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni. (117) (119)

---

(115) Rubrica così sostituita dall' [art. 38, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97](#).

(116) Comma inserito dall' [art. 38, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97](#).

(117) Comma così sostituito dall' [art. 38, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 25 maggio](#)

*2016, n. 97.*

(118) Vedi, anche, l' *art. 19, comma 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*. Per il regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, di cui al presente articolo, vedi il *Provvedimento 15 luglio 2015*.

(119) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 16 novembre 2016*.

---

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.